



25 / 07 / 2017 0071683 UNINA FEDII

data
Rip. Pers. Contr., Tratt. pens.
e Aff. Speciali
posizione
XII I

numero di protocollo

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri, dei Centri
Interdipartimentali e dei Centri Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica
Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Al Capo Ufficio Programmazione Universitaria e
Affari Speciali
e.p.c. All'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
aou.protocollo@pec.it
Alla F.I.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
Alla Federazione
C.I.S.L. - UNIVERSITA'
cisl@pec.unina.it
Alla U.I.L. RUA
uil-rua@pec.unina.it
Alla CSA di C.I.S.A.L. Università
csa-cisal@pec.unina.it
Alla CONFSAI Federazione SNALS
Università/CISAPUNI
confsal-snals-cisapuni@pec.unina.it
Alla USB Università
rdb-cub@pec.unina.it
Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

OGGETTO: incarichi di lavoro autonomo: art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Con le precedenti note rettorali prott. nn. 76057 del 4.8.2016 e 1278 del 9.1.2017 erano state diramate le nuove disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative scaturenti dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 2, comma 4, secondo periodo del citato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 8 del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni in Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, aveva disposto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Si ricorda, inoltre, che la successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, aveva disposto, all'art. 17, l'emanazione di decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche entro 18 mesi dall'entrata in vigore della predetta legge, tra

l'altro, alla lettera "o" sulla disciplina delle "forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime".

A tal riguardo, si rende noto che, **in data 22.6.2017, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017** - recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il decreto legislativo in parola:

- all'art. 22, recante "disposizioni di coordinamento e transitorie", comma 9, ha soppresso il secondo periodo del sopra citato art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 81/2015;
- ha modificato ed integrato l'art. 7 comma 6 del citato D.Lgs. n. 165/2001 nonché introdotto un nuovo comma 5bis;
- all'art. 22, comma 8, ha sancito che il divieto di cui al sopra citato comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

In particolare, nelle more di eventuali circolari e indicazioni da parte della Funzione Pubblica, allo stato non presenti, si evidenziano gli articoli/commi del D.Lgs. n. 165/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2017, che si riportano, di seguito, in grassetto:

- il predetto comma 5bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 testualmente dispone: "***E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale (...)***".

- il comma 6 del medesimo articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone testualmente: "***Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ((...)) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':***

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, ((...)) oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione ((...)) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (...)".

Tanto premesso – stante l'immediata applicazione del D.Lgs. n. 75/2017 quale fonte primaria e la conseguente abrogazione in parte qua del Regolamento di Ateneo vigente in materia, – si richiamano le SS.LL., nelle more delle modifiche da apportare allo stesso regolamento, al rigoroso rispetto del quadro normativo sopra illustrato, in quanto esclusivi responsabili di tutti gli atti posti in essere nell'ambito delle procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.


In particolare si richiama l'attenzione:

- 1) sul divieto sancito dal sopra citato comma 5bis, inserito nell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e sulla responsabilità erariale derivante dalla stipula dei contratti di collaborazione posti in essere in violazione del divieto medesimo, a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- 2) sulla lettera d) del comma 6 del predetto articolo, ove è stata soppressa la parola "luogo";
- 3) sulla responsabilità amministrativa in caso di ricorso ai contratti di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati.

Resta, infine, fermo quanto comunicato con la nota rettorale prot. n. 39869 del 2.5.2017, in ordine al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, in quanto, pur non essendo ancora pervenuto, da parte di tale organo, un riscontro formale al quesito formulato da questo Ateneo sull'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1, comma 303 della Legge n. 232/2016, un funzionario del predetto organo giurisdizionale ha confermato, per le vie brevi, che devono continuare ad essere trasmessi al controllo della predetta Corte gli incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto attività che non siano finalizzate allo sviluppo delle attività di ricerca o di supporto alla stessa.

Si prega di garantire la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di Dipartimento, ai Capi degli uffici dipartimentali competenti in materia, da parte dei Direttori/Presidenti dei Centri, ai propri Responsabili dei processi contabili e da parte del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di base al Capo ufficio contabilità ove competente in materia.

Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica



IL RETTORE
Gaetano MANFREDI


IL PRORETTORE
Arturo De Vivo